

Codice A1604A

D.D. 18 aprile 2019, n. 132

**Rigetto dell'istanza di rimborso di quote di canone demaniale per uso di acqua pubblica presentata dalla società Salumificio Nino Galli SpA (CF 00861400034). Codice utenza VB00413.**

il Dirigente

visto il d.lgs. 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza alla riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;

visto l'art. 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R, che demanda al Dirigente della Struttura regionale competente l'accertamento del diritto al rimborso, la quantificazione della somma da liquidare e l'adozione del relativo provvedimento;

premesso che con D.G.R. n. 76-45168 del 26 aprile 1995 è stata rilasciata al Consorzio Centrale Elettrica di Gravellona Toce (P IVA 01340800034) la concessione di derivazione dal torrente Strona in comune di Casale Corte Cerro ad uso idroelettrico per una potenza nominale media di concessione pari a kW 2.991, identificata con il codice utenza VB00413;

considerato che con determinazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 87 del 3 marzo 2008, la titolarità del diritto a derivare è stata trasferita, a seguito di cessione di ramo d'azienda, alla società Salumificio Nino Galli SpA (CF 00861400034);

vista la determinazione dirigenziale della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 213 del 22 maggio 2008 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

vista l'istanza di rimborso della società Salumificio Nino Galli SpA del 28 dicembre 2018, protocollo n. 83 del 2 gennaio 2019, con la quale è stata richiesta, in relazione all'utenza VB00413, la restituzione delle somme versate a titolo di canone per l'uso di acqua pubblica per le annualità 2001-2015 per una somma complessiva pari a euro 440.178,34 e di quelle versate a titolo di Sovracanoni Enti Rivieraeschi per le annualità 2010-2015 per una somma complessiva pari a euro 31.049,00;

valutate le motivazioni riportate nella suddetta istanza di rimborso con le quali la società Salumificio Nino Galli SpA sostiene che i suddetti importi non sono dovuti in quanto la società non ha potuto utilizzare la risorsa per cause ad essa non imputabili, sostenendo che successivamente alla data di rilascio dell'Autorizzazione unica del 22 maggio 2008 i lavori stradali di realizzazione della Variante di Omegna non hanno consentito la costruzione di una parte preponderante dell'impianto idroelettrico per atteggiamenti ostatici da parte della società SCR Piemonte, in qualità di Stazione Appaltante;

accertato che per le annualità antecedenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica sono stati effettuati i seguenti versamenti a favore della Regione Piemonte a titolo di canone per uso di acqua pubblica per l'utenza VB00413:

- euro 34.456,32 effettuato in data 27 febbraio 2006;
- euro 34.875,06 effettuato in data 27 febbraio 2006;
- euro 35.353,62 effettuato in data 23 maggio 2006;
- euro 35.951,82 effettuato in data 23 maggio 2006;
- euro 38.479,52 effettuato in data 31 gennaio 2006;
- euro 40.976,00 effettuato in data 31 gennaio 2006;
- euro 41.784,00 effettuato in data 31 gennaio 2007;
- euro 13.353,00 effettuato in data 29 gennaio 2008;

considerato che per dette somme è intervenuta la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile;

accertato che le somme versate a titolo di Sovracanoni Enti Rivieraaschi per le annualità 2010-2015 per una somma complessiva di euro 31.049,00 non sono state versate a favore di Regione Piemonte;

vista la nota del 28 febbraio 2019, prot. n. 1900, con la quale la società SCR Piemonte, società di committenza di Regione Piemonte, ha ampiamente illustrato i fatti accaduti in relazione all'interferenza dei lavori della variante di Omegna con i lavori di realizzazione di una parte delle opere (la posa di condotte) della centrale idroelettrica;

valutato, alla luce degli elementi raccolti, ivi compresa la sentenza del TAR per il Piemonte n. 0330/2015 REG.PROV.COLL. del 20 febbraio 2015, che il ritardo con il quale è stata realizzata una parte delle opere afferenti la centrale idroelettrica, rispetto all'Autorizzazione Unica rilasciata in data 22 maggio 2008, è dovuto alla condotta tenuta dalla società concessionaria ed è quindi alla stessa imputabile;

ritenuto, pertanto, alla luce delle suddette motivazioni, non accoglibile l'istanza di rimborso della società Salumificio Nino Galli SpA del 28 dicembre 2018, protocollo n. 83 del 2 gennaio 2019;

vista la comunicazione prot. n. 6873 del 13 marzo 2013, inviata a mezzo pec, con la quale il Settore Tutela delle Acque ha comunicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la nota della società Salumificio Nino Galli SpA del 22 marzo 2019 (prot. n. 7814 del 25 marzo 2019) con la quale sono state presentate osservazioni alla predetta comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza;

ritenuto che le osservazioni presentate dalla Società Nino Galli SpA non siano accoglibili in quanto dalla disamina degli elementi valutati durante l'istruttoria emerge che il ritardo nella realizzazione delle opere è dipeso da fatti, circostanze ed omissioni riconducibili alla società concessionaria, che non ha osservato la dovuta diligenza per addivenire ad un tempestivo accordo con SCR al fine di coordinare i lavori di realizzazione dell'opera stradale con quelli della posa della condotta;

considerato, inoltre, che della necessità di concordare con SCR le modalità e le tempistiche per la realizzazione dei lavori era stato dato atto espressamente fin dal provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e che tale circostanza era dunque ben nota alla società concessionaria;

ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza di rimborso;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R, "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

vista la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge 6 novembre 2012n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018;

visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

DETERMINA

di rigettare, per le motivazioni riportate in premessa e integralmente richiamate nel presente dispositivo, l'istanza di rimborso della società Salumificio Nino Galli SpA (CF 00861400034) del 28 dicembre 2018, protocollo n. 83 del 2 gennaio 2019, e relativa all'utenza VB00413.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
*Paolo MANCIN*

Il funzionario estensore  
Davide Calà